



## COMUNE DI FICAROLO

PROVINCIA DI ROVIGO

## CONFERENZA DI SERVIZI – 22/04/2016

L'anno 2016, il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile, alle ore 10.00, presso gli Uffici della Sezione Urbanistica, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Ficarolo, avente per oggetto:

**Approvazione Piano di Assetto del Territorio**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di Ficarolo	Dottor Fabiano Pigaiani	Sindaco – delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2011
Provincia di Rovigo	Arch. Paolo Marzolla	Funzionario tecnico- delega del 21.04.2016 prot. 156042
Regione Veneto	Arch. Vincenzo Fabris (Direttore della Sezione Urbanistica)	Direttore della Sezione Urbanistica in attuazione della DGRV n. 3090 del 03/10/2006

Sono inoltre presenti:

Arch. Lucia Scuderi	Regione Veneto – Dipartimento Territorio
Geom. Matteo Previato	Tecnico comunale

**RICHIAMATO E PREMESSO**

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati, come confermato dagli Atti di Indirizzo approvati ai sensi dell'art 50 della LR in riferimento, con D.G.R.V. n. 3178 del 08/10/2004;
- che in data 17/06/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Sindaco del Comune di Ficarolo e l'Assessore alle politiche per il territorio della Regione Veneto;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 30/03/2011 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto

le sedi municipali a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del Comune e su quotidiani locali e quotidiani nazionali;

- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 2 del 11/01/2016 di cui alla DGRV n. 3262 del 24/10/2006;
- che il Piano, come disposto dalla DGRV n. 3090 del 3/10/2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale in data 24/02/2016;
- che per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo, in base alle verifiche eseguite dalla competente struttura regionale riassunte nell'Istruttoria Tecnica allegata al provvedimento di validazione degli archivi digitali, è stato acquisito il relativo decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 33 del 11/04/2016.
- che l'accordo Regione/Provincia ex art. 48, comma 4 bis LR 11/2004 del 5/6/2012, in forza del quale la Provincia, per i procedimenti in itinere, rende al Comitato Tecnico Regionale un proprio parere sugli aspetti di competenza;
- che in data 14/04/2016 prot. N. 146841 è stata indetta, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e convocata la Conferenza stessa per il giorno 22/04/2016 alle ore 10.00 presso la Sezione Urbanistica.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Ficarolo assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario il geom. Matteo Previato, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ficarolo

Gli elaborati oggetto di esame sono da ritenersi integrati dai pareri acquisiti e di seguito elencati:

- Ufficio Regionale del Genio Civile di Rovigo prot. 587333 del 10/11/2010;
- Ufficio Regionale per la Geologia prot. n. 180877 del 13/04/2011;
- Parere della Provincia di Rovigo n. P/GE/2014/46348 del 23/10/2014;
- Commissione Regionale VAS n. 2 del 11/01/2016;
- Sezione Regionale Agroambiente prot. 69723 del 23/02/2016;
- Valutazione Tecnica Regionale n. 62 del 21/10/2015;
- Decreto del Direttore della Sezione Urbanistica n. 33 del 11/04/2016 di validazione del Quadro Conoscitivo.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che gli stessi pareri non incidono sui contenuti generali del piano, sul dimensionamento e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto ne modificano parzialmente gli elaborati, e decidono di allegarli al presente verbale quale parte integrante.

La Provincia di Rovigo è stata sentita ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 in sede di Comitato previsto ai sensi del II comma dell'art. 27 della citata legge.

Quindi, la conferenza:

- VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";
- VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3090 del 03/10/2006;
- VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO l'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2988 del 01/10/2004;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/11/2006;



- PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale rispettivamente n. 16 del 30/03/2011;
- VISTO il Parere sulla Compatibilità idraulica espresso ai sensi della DGRV n. 1322 del 10/05/2006 dal Genio Civile di Rovigo prot. 587333 del 10/11/2010;
- VISTO il Parere della Commissione Regionale VAS n. 2 del 11/01/2016;
- VISTA la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della LR 11/2004, n. 14 del 24/02/2016.

Il Comune e la Regione come sopra rappresentati in Conferenza:

**a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio adottato con deliberazione di consiglio comunale n° 16 del 30/03/2011 con le seguenti precisazioni:**

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Regionale n°14 del 24/02/2016 e agli atti in essa richiamati;
2. il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati, adottati con la deliberazione di Consiglio sopracitata ed aggiornati costituenti il piano di assetto del territorio del Comune di Ficarolo;

**b) esprimono consenso unanime all'approvazione del Rapporto Ambientale (VAS) adottato unitamente al P.A.T., composto da:**

Relazione di Progetto

Relazione di sintesi

Relazione Tecnica

Norme Tecniche

Allegato 8.A – perimetrazione dei centri storici e schedatura degli edifici di pregio

Allegato 8.B – Indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica.

Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tav. 2: Carta delle invarianti

Tav. 3: Carta delle fragilità territoriale

Tav. 4: Carta della trasformabilità



**c) allegano al presente verbale, del quale ne costituiscono parte integrante, il seguente documento:**

- ALL. A: Valutazione Tecnica Regionale n. 14 del 24/02/2016;

**d) danno atto che ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR 11/2004, stante l'assenso di Comune e Regione, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Regionale e demanda al Comune l'onere di aggiornare gli elaborati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi di cui al medesimo verbale.**

Il segretario verbalizzante

  
Geom. Matteo Previato

Venezia lì, 22/04/2016

La conferenza si chiude alle ore 11.30

Per il Comune di Ficarolo  
Il Sindaco



Dottor Fabiano Pigaiani

Per la Provincia di Rovigo  
Il tecnico delegato

Arch. Paolo Marzolla

Per la Regione Veneto  
Il Direttore della  
Sezione Urbanistica



Arch. Vincenzo Fabris



**VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE**  
articolo 27, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11

Argomento n. 14 del 24 febbraio 2016

**OGGETTO:** Comune di Ficarolo (RO)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004

**Premesso che:**

- il Comitato previsto dall'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, si è riunito in data 24 febbraio 2016 per l'esposizione del piano in oggetto;
- il Comitato si è espresso con voti unanimi dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole al PAT del comune di Ficarolo, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004 e della delibera della Giunta regionale 3090/2006;
- l'amministrazione comunale e la provincia di Rovigo sono state invitate con nota del 19 febbraio 2016 prot. 65370/71.03.01 e il Comune e la Provincia hanno partecipato alla seduta del Comitato del 24 febbraio 2016, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il direttore del Dipartimento Territorio incaricato della Valutazione Tecnica Regionale;

- Vista la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;
- Vista la delibera della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 1131;
- Vista la delibera della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 3090;
- Vista la delibera della Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 24;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, previsto dall'articolo 27, L.R. 11/2004, nel parere n. 14 del 24 febbraio 2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al progetto di PAT del comune di Ficarolo, descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 15, L.R. 11/2004, con le precisazioni, contenute nel citato parere 14/2016.

arch. Vincenzo Fabris





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

**PARERE****Argomento n. 14 del 24 febbraio 2016**

OGGETTO: Comune di Ficarolo (RO)  
Piano di Assetto del Territorio (PAT), art. 15, L.R. 11/2004

**PREMESSE**

Con Deliberazione di Giunta n. 50 in data 11.06.2008 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Ficarolo (RO) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

In data 17.06.2008 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra Comune di Ficarolo (RO) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 58 del 09.06.2011, esecutiva.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 22 del 01.04.2008 della Commissione Regionale VAS.

Il Genio Civile di Rovigo con nota n. 587333/57.07/E.320.05.1 del 10.11.2010 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1322 del 10.05.2006.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 30.03.2011 il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa non sono pervenute osservazioni entro i termini. Per quanto riguarda la problematica relativa alla pubblicazione a mezzo stampa si rimanda la questione al Comune.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 2 del 11.01.2016 ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006.

**Il Piano di Assetto del Territorio (Estratto dalla relazione di Piano)****1. Premessa**

Il Comune di Ficarolo si estende su un territorio di 17,84 Km<sup>2</sup>, nell'area meridionale del Polesine ai confini con la Provincia di Ferrara a sud e di Mantova a nord-ovest. Il suo territorio è pianeggiante e uniforme.

In merito all'assetto insediativo le caratteristiche del comune di Ficarolo sono analoghe a quelle degli altri





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

comuni della Provincia insediati lungo il fiume Po. Gli elementi antropici di rilievo sono costituiti, oltre che dalle arginature del Po, dalle opere di bonifica sul territorio e, a nord dall'argine della valle che delimitava l'area fino a tempi recenti paludosa e ora bonificata. Mentre la fascia ovest del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di nuclei abitati, la fascia nord e nord-est è organizzata in campi coltivati, canali di irrigazione o di scolo e strade vicinali. Il sistema insediativo residenziale del comune di Ficarolo presenta una concentrazione di popolazione nel capoluogo e in misura minore nella frazione di Vallicella Bassa, tra la S.R. 6 "Eridania" e l'argine del fiume Po.

La fotografia del territorio comunale letta attraverso questo strumento evidenzia la rilevante tutela derivante dal sistema delle acque:

- il SIC IT 3270017 "Delta del Po e tratto terminale Delta Veneto";
- i vincoli e i limiti di pericolosità idraulica introdotti attraverso il PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato in data 11.5.99 e successivamente variato;
- i vincoli e i limiti di pericolosità idraulica introdotti attraverso il PAI dell'Autorità Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canal Bianco adottato il 12 aprile 2002; che considera tra l'altro l'intero territorio comunale un'area a scolo meccanico.

In merito al sistema infrastrutturale, l'impianto viabilistico-infrastrutturale del comune è costituito da un asse viario di distribuzione principale est-ovest rappresentato dalla S.R.6 (Via Eridania), che collega tutta l'area ovest della Provincia di Rovigo con Ferrara e la S.P.86 (Via delle Regioni) che dalla S.R.6 con direzione Bologna, costituisce un collegamento, oltre che tra Ficarolo ed i comuni circostanti, a livello territoriale.

I piani territoriali della Regione e della Provincia presentano l'ipotesi di realizzazione del progetto, ancorché di massima, del prolungamento dell'autostrada Valdistico sud per il tratto Trecenta - Ficarolo con la realizzazione di un nodo a Ficarolo, che rappresenta anche la connessione (ponte sul Po) con l'Emilia Romagna. Tale progetto consente, se realizzato una completa riorganizzazione del sistema delle infrastrutture e quindi anche del ruolo che può assumere il comune.

In merito al paesaggio rurale e alle sue trasformazioni Nella consistente porzione a nord del territorio comunale che ricade nell'ampio comprensorio della grande bonifica ottocentesca, il paesaggio agrario, proprio a seguito di quegli interventi di bonifica, ha assunto connotati di estrema semplificazione che sono tipici di una sistemazione cosiddetta "a larghe o alla ferrarese".

L'area compresa tra le località di Vallicella Bassa, Brazioli e Trento, è caratterizzata dalla presenza di canali che si distinguono da quelli presenti nella parte meridionale del Comune per il loro andamento rettilineo: i più significativi risultano il Cavo Maestro del Bacino superiore (tutelato a vincolo paesaggistico - d.lgs. 490/99) a nord, e il Cavo di Destra a sud. Tra questi due canali è compresa una zona umida

Un'altra area umida indicata nel PTCP è chiamata "Bassantina" e si trova a sud rispetto via Eridania, vicino al confine con il Comune di Gaiba.

Queste zone umide, insieme con i maceri, rappresentano il ricordo di quelle immense paludi che occupavano



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

vasti tratti della provincia, soprattutto in epoca rinascimentale e prosciugate con le opere di bonifica in seguito all'arrivo della macchina a vapore. Esse hanno un elevato valore naturalistico in quanto hanno conservato piante e animali di quelle paludi ormai scomparse.

I maceri possono essere considerati come delle piccole "isole di naturalità" sfuggite al processo di meccanizzazione agricola. Essi presentano solitamente una fascia esterna di alberi ed arbusti.

## 2. Il progetto del territorio

Un primo tema del Piano è rappresentato dalla **tutela e valorizzazione del paesaggio agrario** che occupa una porzione rilevante del territorio comunale ed ha mantenuto nel tempo la rete di costruzioni agricole: corti e borghi rurali, senza che la diffusione delle funzioni residenziali e produttive ne compromettesse l'integrità della struttura agraria produttiva e del paesaggio. Tale obiettivo del PAT è stato perseguito attraverso la predisposizione di azioni specifiche di

- tutela dei suoli a vocazione agricola, nell'ATO 3 e negli ambiti prossimi al centro consolidato non sono state previste linee di possibile espansione ad eccezione di eventuali ampliamenti delle aree produttive;
- promozione e recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso il riutilizzo dei fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola e di quelli abbandonati, consentendo l'opportunità di inserire destinazioni residenziali o turistico-ricettive, in funzione della loro localizzazione viste le Lr.11/04, 33/04 e 9/05;
- individuazione dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali pubblici.

Per quanto concerne gli elementi significativi del **paesaggio di interesse storico**, il PAT ha predisposto un opportuno studio del Centro Storico, confermando la validità (in attesa del PI) del Piano Particolareggiato, individuato gli edifici di valore storico – architettonico e ambientale da tutelare e valorizzare, tra cui Villa Giglioli, e le corti rurali che attraverso questo riconoscimento, già effettuato peraltro dal PRG, consentono una più opportuna tutela e gestione rispetto alla classificazione di centro storico effettuata dall'Atlante. Attraverso la definizione dei gradi di protezione e i tipi di intervento possibili viene precisata una disciplina operativa che successivamente il PI andrà ad attribuire.

Il PAT tutela le **Risorse Naturalistiche e Ambientali** e l'integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della "Risorsa Territorio"; vengono individuati e normati tutti gli elementi della rete ecologica ed in particolare:

- l'ambito del fiume Po, che costeggia il confine comunale a sud, parte del SIC "Delta del Po e tratto terminale Delta Veneto";
- l'Oasi di protezione isola di Tontola, formatasi nel corso degli anni dal deposito dei sedimenti;
- le zone boscate e le zone umide.

**La difesa del suolo.** Le caratteristiche del suolo hanno risvolti importanti sulle scelte di pianificazione e sviluppo del territorio per le funzioni che questa risorsa ha nel mantenimento degli equilibri ambientali e nel supporto alle attività antropiche.

Il rischio più significativo, analogo agli altri comuni della Provincia che si affacciano sul Po, è riconducibile al rischio idraulico. Infatti, il tratto del Fiume Po, che delimita a sud la Provincia di Rovigo tra Melara e Papozze, comprendente Ficarolo, è caratterizzato da un tracciato a meandri che presenta bruschi





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

cambiamenti di direzione e locali restringimenti, con corrispondenti velocità di deflusso in piena molto elevate, che rappresentano punti critici per la stabilità degli argini stessi.

In alcuni tratti il fiume presenta problemi di ordine idraulico, soprattutto in corrispondenza delle curve, dove fenomeni di instabilità delle sponde tendono a interessare le arginature maestre. Sono presenti poche golene chiuse e di dimensioni modeste che si estendono fino in prossimità dell'alveo inciso.

Il PAT provvede alla difesa del suolo attraverso l'individuazione e la messa in sicurezza delle aree soggette a rischio idraulico e geologico ed attraverso gli interventi di risanamento ambientale delle zone soggette a fenomeni di degrado. La valutazione di compatibilità idraulica del territorio comunale consente di definire, in relazione agli interventi previsti, gli indirizzi e le direttive in grado di garantire la tutela idraulica del territorio.

**Il sistema insediativo.** Il sistema urbano di Ficarolo, sviluppatosi come ampliamento del centro storico, si presenta compatto con pochi episodi di diffusione insediativa.

Il PAT intende valorizzare questo modello insediativo, e individua come possibili aree di nuova edificazione residenziale le zone di espansione presenti nel PRG vigente sottoposte a piano attuativo ma non ancora realizzate, garantendo in questo modo un minor consumo di territorio e una migliore accessibilità ai servizi.

**Attività produttive e commerciali** Il PAT contiene tra le sue finalità l'individuazione delle parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali e produttive.

Le principali attività produttive si concentrano in tre aree :

- area di riconversione dell'ex zuccherificio aperto nel 1902 dai conti Figlioli, enorme complesso industriale, oggetto negli ultimi anni di una riconversione e di un recupero a scopo produttivo;
- la zona produttiva a ridosso dell'abitato di Ficarolo;
- l'area agroalimentare, che consente la connessione con via Eridania

Vi sono altre attività produttive minori che si sviluppano lungo le maggiori direttrici di distribuzione e di collegamento del sistema viario.

Per quanto riguarda l'area dell'ex zuccherificio e di un ex fornace, nel rispetto delle norme di tutela dei valori storico architettonici degli edifici, il PAT conferma l'ipotesi di utilizzarla a fini produttivi.

L'opportunità offerta dal PAT di prevedere un ampliamento dell'area destinata ad attività tecnologiche, denominata "Piarda", a fini produttivi e commerciali è subordinata alla realizzazione del prolungamento dell'autostrada Valdastico sud per il tratto Trecenta – Ficarolo e alla realizzazione del relativo casello. Il PI non può prevedere nessun ampliamento se l'infrastruttura non viene realizzata.

**Servizi.** La dotazione di servizi presenti nel territorio comunale evidenzia un rapporto equilibrato tra la popolazione residente, attuale e futura, anche in rapporto alla loro qualità e accessibilità.

**Il sistema della mobilità.** Per quanto concerne le **infrastrutture locali**, il PAT definisce il sistema della viabilità locale e della mobilità ciclabile e pedonale,

Per quanto riguarda le **grandi infrastrutture**, il PAT assume il nuovo tracciato, anche se costituisce comunque una indicazione sommaria che andrà definita precisamente, della strada Valdastico sud. Tratto Trecenta – Ficarolo.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

### 3. Dimensionamento del PAT

Alla fine del 2008 la popolazione residente nel comune di Ficarolo è pari a 2.666 abitanti. Il trend demografico nel periodo 1991-2008 è abbastanza scostante, con momenti di crescita della popolazione seguiti da periodi di calo o assestamento demografico.

Secondo le previsioni effettuate, al 31 gennaio 2020 la popolazione residente nel Comune di Ficarolo sarà pari a 2.906 persone.

La combinazione delle ipotesi demografiche incrociate con le tendenze economiche consentono di definire uno scenario di sviluppo della popolazione pari a 240 nuovi abitanti nel 2020.

#### *Dimensione settore residenziale*

Le analisi demografiche e le previsioni tendenziali forniscono le indicazioni per determinare l'obiettivo del dimensionamento abitativo del piano. Le risposte ai fabbisogni vengono individuate in modo di predisporre una nuova offerta residenziale variegata che faccia fronte a diversi livelli della domanda non ultima quella di qualità; nuova offerta che non significa sempre nuove aree di espansione, quanto piuttosto di ristrutturazione urbanistica di aree oggi dimesse o degradate o in altri casi bisognose di ricuciture del tessuto edilizio e di quello paesaggistico.

Pertanto nel totale le aree residenziali sono 96.970 mq, i metri cubi residenziali complessivi sono 102.074 mc.

#### *Dimensionamento settore produttivo*

Per quanto riguarda le superfici per le aree produttive, previste dal PAT, nell'arco di validità dello strumento, i mq complessivi sono 104.353 mq.

### 4. La SAU

Considerando la SAU pari a 12.525.578,10 mq, applicando l'indice 1,3% risultano 162.832,5 mq **(16,28 ha) di SAU trasformabile**.

### 5. La VAS

Il Rapporto Ambientale (RA) è stato redatto secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 42/2001/CE sulla VAS e seguendo la procedura indicata nell'allegato C alla DGR n. 3262 del 24.10.2006.

La Commissione VAS ha espresso proprio parere favorevole con prescrizioni. Tale parere è il n. 2 del 11.01.2016



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

## 6. Elaborati di progetto

Il Piano è dotato di una serie di elaborazioni che di fatto compongono il quadro conoscitivo, e delle seguenti elaborazioni che costituiscono di fatto la parte progettuale:

Relazione di Progetto

Relazione di sintesi

Relazione Tecnica

Norme Tecniche

Allegato 8.A – perimetrazione dei centri storici e schedatura degli edifici di pregio

Allegato 8.B – Indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica.

Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tav. 2: Carta delle invarianti

Tav. 3: Carta delle fragilità territoriale

Tav. 4: Carta della trasformabilità

Banca dati alfa – numerica e vettoriale contenente il Quadro Conoscitivo

Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)

Rapporto Ambientale (VAS)

Allegato 11.A – carta della suscettibilità alla trasformazione insediativa

Allegato 11.E – carta dei vincoli e della trasformazione territoriale

Allegato 11.G – carta dei PRGC dei comuni limitrofi e Carta delle trasformabilità

Allegato 11.F – mosaicatura dei PRGC dei comuni limitrofi

## Gli ATO

Il PAT di Ficarolo individua 4 ATO.

Nella definizione degli Ambiti Territoriali Omogenei di Ficarolo si è fatto riferimento a una ripartizione del territorio che tiene conto dei nuclei abitati esistenti e delle aree produttive oltre alle differenti caratteristiche geo-morfologiche in modo da determinare contesti articolati e complessi, ben lontani dalla tradizionale suddivisione in zone omogenee.

Uno degli elementi determinanti è stata la lettura della struttura del paesaggio e del suo assetto attuale; hanno influito nel disegno dei perimetri i segni del territorio e la natura dei luoghi così come si è venuta definendo nel tempo.

### ATO 1 – Ficarolo

#### **Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali**

L'ATO di Ficarolo comprende il centro storico del capoluogo al cui interno troviamo l'ambito della villa Giglioli, edificio della fine del 1500, già sede municipale, circondato da un grande parco con monumentali alberi secolari, oggi sede dell'area sportiva, con campo di calcetto, basket e pallavolo e una pista di pattinaggio.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Il sistema urbano di Ficarolo, sviluppatosi come ampliamento del centro storico, si presenta comunque compatto con pochi episodi di diffusione insediativa.

Fanno parte dell'ATO 1 anche le aree produttive più importanti del comune: quella lungo via Vegri comprendente gli insediamenti agroindustriali e quella a ridosso dell'abitato, affacciata sulla strada regionale Eridania.

**Obiettivi e temi progettuali**

I temi progettuali riconosciuti attengono al consolidamento del centro storico riqualificando in particolare gli spazi pubblici e i sistemi di connessione con attenzione alla viabilità ciclabile.

Il tessuto esistente all'interno della città consolidata evidenzia la necessità di riconoscere alcuni spazi non edificati come elementi della rete dei luoghi pubblici, soprattutto quando appartengono o sono prossimi a strutture pubbliche come scuole, chiese, campi sportivi, ecc.; in altri casi gli spazi non edificati possono diventare elementi di densificazione.

Per rispondere alla domanda di edilizia residenziale il PAT riconosce le scelte prefigurate con gli strumenti urbanistici vigenti e ritiene non sia necessario prevedere nuove direttrici di espansione:

**ATO 2 –Vallicella**

**Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali**

La località abitata di Vallicella, che rappresenta la parte centrale dell'ATO che si estende fino all'argine del Po, vede una limitata presenza residenziale, ma risulta importante per l'insediamento dell'ex zuccherificio uno dei principali centri di archeologia industriale della regione, (l'intero complesso è infatti sottoposto a vincolo) che ha mantenuto il suo nucleo più antico e parte delle vecchie strutture.

All'interno dell'ATO 2 sono collocati anche i due corti rurali perimetrate anche dall'atlante dei centri storici della regione Veneto.

**Obiettivi e temi progettuali**

I temi progettuali riferiti all'insediamento residenziale sono concentrati verso due direttrici:

- favorire il recupero dei nuclei storici incentivando l'uso residenziale e prevedendo, compatibilmente con i caratteri del luogo, ampliamenti e limitate nuove realizzazioni;
- facilitare il rapporto con il capoluogo sia attraverso la predisposizione di una pista ciclabile protetta dai flussi di traffico consistenti, sia prevedendo attraversamenti sicuri;

L'ex zuccherificio, oggetto negli ultimi anni di una riconversione e di un recupero a scopo produttivo, in modo particolare è stata bonificata tutta l'area e restaurata e ridipinta l'alta ciminiera, deve trovare oggi le nuove condizioni di operatività nell'ambito economico produttivo.

**ATO 3 –Il territorio agricolo**

**Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali**

La zona agricola conserva testimonianze rilevanti, costituite soprattutto da alcuni insediamenti a corte, sparsi nel territorio, ma soprattutto sono da segnalare i nuclei perimetrati dall'atlante dei centri storici della Regione Veneto di Vegri e Tontola. Le connotazioni naturalistiche sono estremamente varie e tipiche dei paesi rivieraschi del fiume Po – evidenziare le aree agricole di pregio.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

**Obiettivi e temi progettuali**

Il progressivo abbandono della zona agricola, dovuto da un lato alla scarsa redditività e dall'altro al regime normativo che ha spesso impedito cambi d'uso e l'ampliamento di edifici, non ha comunque comportato una aggressione da parte dei nuclei urbani e dell'edilizia diffusa, ma ha impedito all'attività di avere adeguate strutture di supporto.

Il PAT tutela le abitazioni rurali individuate come edifici di qualità architettonica e testimoniale promuovendo il recupero come testimonianza di cultura e tradizioni tipiche del territorio. Vanno comunque consentiti, ad esclusione degli ambiti individuati come "corti rurali" e "borghi rurali" solo gli interventi edilizi legati all'attività agricola impedendo il depauperamento e il consumo di suolo.

**ATO 4 – Il fiume Po****Caratteri insediativi, valori strutturali e funzionali**

La valenza dell'area è data dal carattere paesaggistico – naturalistico costituito dalla struttura arginale del fiume Po. Tale argine di costruzione relativamente recente, ha però, per ragioni di sicurezza, alterato il rapporto con il fiume, non è infatti avvertibile la ricchezza paesaggistica della golena se non portandosi sulla sommità arginale.

Oltre al fiume e l'argine, il territorio è caratterizzato dalla presenza di fabbricati rurali e corti limitrofe al fiume.

**Obiettivi e temi progettuali**

Le aree golenali e le zone limitrofe all'argine del Po sono tra i più importanti elementi di valenza paesaggistica del territorio dell'intero comune e non solo dell'ATO, il PAT prevede quindi di tutelarli assieme ai fabbricati rurali e alle corti. Oltre alle direttive di carattere ambientale, gli interventi di tutela e sviluppo previsti dal PAT sono indirizzati verso la fruizione ricreativa e culturale prendendo in considerazione tutti gli elementi che costituiscono il sistema: arenili, golene, argini, edificato, percorsi.

**PARERI****Parere del Genio Civile di Rovigo**

Il Genio Civile di Rovigo, con nota n. 587333/57.07/E.320.05.1 del 10.11.2010 ha espresso, in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica, il proprio parere favorevole con prescrizioni.

**Direzione Geologia - Osservazioni geologiche**

Il geologo regionale con proprio parere n. 180877 in data 13.04.2011 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

**Sezione Agroambiente - Osservazioni agronomiche**

La Sezione Regionale Agroambiente, con proprio parere n. prot. 69723 in data 23.02.2016 ha evidenziato quanto segue:

“(omissis)”



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

Economia e società – Agricoltura

*Superficie agricola utilizzata*

Nell'elaborato "Superficie agricola utilizzata" viene rappresentata la SAU comunale che, in base a quanto dichiarato in relazione agronomica, ammonta a 12.525.578,10 m<sup>2</sup>. Si evidenzia che non è stato possibile effettuare le consuete verifiche in rodine al calcolo della SAU.

- *Determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC) - (art. 13, lett. f)*

Nella Relazione agronomica e nell'art. 14 delle Norme Tecniche è stata dichiarata un'estensione di SAU trasformabile pari a 162.832,5 mq (senza incremento del 10% previsto dalla DGR n. 3850/2008).

Nell'art. 14, tuttavia, non vengono illustrate le modalità di calcolo della determinazione della SAU trasformabile, come invece previsto dal par. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 3650/2008, e se ne chiede pertanto l'integrazione.

Infine, si esprimono alcuni rilievi e prescrizioni in ordine alle **Norme Tecniche (NT)** del PATI, relativamente all'articolato o parte di esso da rettificare o modificare come di seguito esposto.

- *Arti. 14 - Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile*

Si chiede di integrare l'articolo normativo con l'illustrazione del calcolo della SAU trasformabile, come previsto dalla DGR n. 3650/2008.

- *Art. 27 - Ville, chiese e complessi monumentali*

Si chiede innanzitutto di rendere coerente il titolo dell'articolo in argomento con la terminologia della legenda, corrispondenti a tale articolo normativo, utilizzata nelle tavole 2 e 4 ("Ville Venete").

L'articolo fa riferimento più volte ad una tavola 4/b del PAT, che tuttavia non esiste; si prescrive pertanto, di correggere in tutto l'articolo il riferimento alla tavola della trasformabilità.

Al terzo capoverso del presente articolo si prescrive che "sono soggetti a tutela anche agli edifici pubblici con più di 50 anni ...". Si fa presente che, per la verifica dell'interesse culturale di beni immobili pubblici di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, il riferimento temporale di 50 anni – per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011 – è aumentato a 70 (settanta). Si chiede, pertanto, di provvedere ad aggiornare le norme tecniche del PAT alle successive modifiche ed integrazioni al citato Decreto.

- *Articolo 34 - Area di protezione di interesse sovracomunale*

L'articolo specifica che "Il PAT individua e perimetra nella Tav. 4 un'area di protezione di interesse sovracomunale...". Va rilevato che nella tavola in argomento non viene riportata alcuna perimetrazione in proposito. Si chiede pertanto o di integrare la Tav. 4 o di stralciare il presente articolo se non pertinente rispetto a questo territorio comunale.

- *Articolo 40 - Alberi monumentali*





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Si chiede di integrare il presente articolo normativo con i riferimenti alla pertinente legislazione nazionale e regionale. Per gli alberi ai quali è stato già riconosciuto il notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i., si chiede l'inserimento anche nella Carta dei vincoli tra i beni paesaggistici.

• *Art. 45 – Tutela del suolo agricolo*

Si prescrive di sostituire, al primo capoverso, la descrizione del territorio agricolo con la seguente frase: "Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004".

Visto che nel territorio agricolo non possono esserci "nuove urbanizzazioni", si prescrive di sostituire la prima frase delle Prescrizioni (In caso di movimenti di terra funzionali a nuove urbanizzazioni, il terreno vegetale superficiale dovrà di norma essere accumulato e riutilizzato per la sistemazione delle aree a verde) con la seguente: "Le modificazioni del terreno connesse con la coltivazione dei fondi rustici non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali, né alterare gli equilibri idraulici del suolo o incidere negativamente sul contesto ambientale e sui suoi caratteri significativi."

• *Art. 51 - Manufatti non più funzionali alla conduzione del fondo*

Nelle Direttive, si suggerisce di integrare il disposto con quanto segue:

"Il PATI favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal P.I. nel rispetto delle direttive che seguono.

Il PI predispone una schedatura puntuale delle strutture agricolo produttive non più funzionali alla conduzione del fondo ai sensi dell'art. 43 della LR n. 11/2004, comma , lett d), riportante:

- le caratteristiche funzionali e planivolumetriche;
- i riferimenti catastali;
- l'ordinamento del fondo rustico aziendale attuale e l'ordinamento produttivo aziendale che ha motivato la costruzione dell'edificio;
- la tipologia e consistenza degli allevamenti;
- l'elenco di tutti i fabbricati presenti con indicazioni relative alle superfici, ai volumi e loro uso;
- riconoscimenti di aiuti agro-ambientali diretti al reddito, indennità compensativa.
- La valutazione sarà definita sulla base delle destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola ed altresì da una valutazione del carico urbanistico ammissibile per destinazione (residenza e attività connesse).

Per detti edifici possono essere consentite utilizzazioni diverse da quelle agricole solo se gli immobili interessati:

- dispongono delle opere di urbanizzazione adeguate alle nuove utilizzazioni;
- sono coerenti o vengono resi coerenti con i caratteri tradizionali dell'edilizia rurale e con l'ambiente, anche mediante modifica dei manufatti che per dimensione, forma, colore, ecc., contrastano con i caratteri ambientali dei luoghi.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso di annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, se non in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando non sia prevista apposita schedatura puntuale nel P.I."



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Nelle prescrizioni viene disposto che *“Con la riconversione dei fabbricati rurali non più funzionali viene vietata la possibilità di costruire nuove strutture agricolo-produttive nell'area di pertinenza del fabbricato oggetto di variante e nel fondo di riferimento, fatte salve le prerogative di cui agli artt. 44 e 45 della LR 11/2004 e s.m.i. riferite al complesso dei fabbricati”*.

In proposito, si evidenzia la contraddittorietà della disposizione, che da un lato vieta la nuova edificazione di strutture agricolo produttive in presenza di un cambio di destinazione d'uso, dall'altro fa salvo quanto disposto dagli articoli 44 e 45 che consentono la nuova edificazione in zona agricola funzionale all'attività agricola. Inoltre, il significato della specificazione “riferite al complesso dei fabbricati” non è attribuibile con certezza a fattispecie concreta, stante che le possibilità edificatorie in zona agricola sono limitate a quelle consentite dagli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. Si prescrive, pertanto, che tale comma venga riformulato sulla base delle osservazioni sopra esposte.

*(omissis)”*

**Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica**

La commissione regionale V.A.S. con parere n. 2 del 11.01.2016 ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni ai sensi della D.G.R. n. 3262 del 24.10.2006.

**Considerazioni**

Si ritiene necessario ribadire, in riferimento alle principali finalità della Legge 11 del 2004, che le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione dell'esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale.

Per tutti gli ambiti di trasformazione inoltre si ricorda il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per quanto concerne la parte progettuale relativa al territorio agricolo si evidenzia, innanzitutto, che il tema dell'*edificazione diffusa* viene affrontato coerentemente, individuando in tale fattispecie gli ambiti dei nuclei residenziali in zona agricola.

Partendo dal concetto che l'individuazione di tali ambiti, così come per tutte le altre rappresentazioni progettuali, non ha valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono demandate al PI, si ritiene di precisare e ribadire altresì che l'indicazione cartografica non può costituire o comportare in alcun modo conseguimento di diritti edificatori. Tale delimitazione è da intendersi riferita ad ambiti che per omogeneità e consistenza necessitino di azioni di recupero e razionalizzazione, per quanto possibile, degli insediamenti residenziali esistenti in coerenza con gli obiettivi di contenimento e riqualificazione su cui si fonda la Legge Regionale 11.

Sarà compito del PI provvedere alla corretta definizione del limite urbano dell'edificato, in relazione alle destinazioni d'uso e alle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti, nel rispetto degli obiettivi generali sopracitati di limitazione del consumo di suolo, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del PAT, della definizione delle previsioni urbanistiche, e avuto cura di verificare che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Si condividono pertanto in gran parte le proposte di PAT che necessitano comunque di alcune prescrizioni, principalmente al fine di garantire un maggiore rispetto della tutela del paesaggio e una più corretta osservanza delle prescrizioni, vincoli e direttive stabiliti dalla legislazione vigente.

Si prescrive di integrare il dimensionamento del PAT con il calcolo del residuo di piano, sia per quanto riguarda il residenziale che il produttivo, da approvare in conferenza di servizi.

#### Osservazioni

Non sono pervenute osservazioni.

La **Provincia di Rovigo** ha espresso proprio parere prot. P/GE/2014/46348 del 23.10.2014 nel quale essenzialmente esprime le seguenti osservazioni:

**“SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO**

**SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA**

*Art. 17 co. 1, art. 20 del PTCP – Vincoli e prescrizioni PAI*

*Artt. 12 e 34 delle N.T.; Tav. 1, Tav. 3 e Tav. 4 del PAT*

Il territorio comunale di Ficarolo è compreso tra il Bacino Interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco (il cui PAI allo stato non è in vigore) e quello nazionale del fiume Po. La norma del PAT talvolta rimanda alle prescrizioni dei suddetti piani, tuttavia non appare sempre chiaro a quale dei due PAI faccia riferimento.

L'art. 34 del PAT fa riferimento ad un' *“Area di protezione di interesse sovracomunale”*, che non trova però definizione nella tavola 4. Si evidenzia che qualora detta area dovesse interessare le Fasce Fluviali A e B individuate dal PAI del Bacino del fiume Po, la relativa norma sembrerebbe poter consentire interventi non coerenti con le prescrizioni di cui agli art. 29, 30 e 39 del PAI stesso.

Appare opportuno:

- che le norme del PAT, in caso di rimando alle indicazioni dei PAI, indichino con precisione a quale strumento siano riferite (PAI del Bacino Interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco o PAI del Bacino del fiume Po);
- individuare nella tavola 4 l' *“Area di protezione di interesse sovracomunale”* indicata nell'art. 34 del PAT e adeguare i contenuti della stessa norma, alle prescrizioni delle NT del PAI del bacino del fiume Po.

Si sottolinea peraltro, in relazione all'Art.34 del PAT, che il PTCP individua, all'Art. 115, quale ambito in cui sviluppare specifici progetti a regia provinciale, anche l'ambito di tutela naturalistico-ambientale dell'asta del Po redatto con il coordinamento della Provincia. In sede di redazione del predetto progetto a regia provinciale, si potrebbero coordinare pertanto, sia le azioni per la valorizzazione delle peculiarità di natura





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

paesaggistica ambientale culturale, sia le azioni di tutela e sicurezza dal punto di vista idraulico in ossequio alle disposizioni del PAI Bacino del fiume Po.

*Art. 17 cc. 2, 3 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi*

*Art. 12, delle N.T.: Valutazione di compatibilità idraulica (paragrafo 6.4); Tav. 3, Tav. 4, del PAT*

Il PAT non individua le cause che rendono esondabili le aree ma rimanda in maniera abbastanza generica a specifiche valutazioni in sede di formazione del PI. Neppure la Valutazione di compatibilità idraulica chiarisce tali aspetti, limitandosi ad elencare possibili cause di fragilità.

Il PAT non definisce il grado di pericolosità delle aree a rischio idraulico ma rimanda, analogamente a quanto indicato in precedenza, a specifiche generiche valutazioni in sede di formazione del PI.

Si ritiene che, quanto meno, la valutazione del grado di pericolosità delle aree a rischio debba essere condotta a livello di PAT, al fine di individuare le aree di futuro sviluppo avendo a disposizione tutti gli approfondimenti del caso necessari.

Si evidenzia che tutte le aree a rischio indicate dal PTCP sono state recepite nel PAT, tuttavia sembra mancare nelle norme dello strumento comunale uno specifico recepimento delle indicazioni contenute nel PTCP (fatta eccezione per un generico rimando al PI).

Sono da segnalare alcune linee preferenziali di sviluppo e zone consolidate in corrispondenza di aree a dissesto idrogeologico.

Il PAT non prevede poi un aggiornamento periodico delle zone a dissesto idrogeologico e del relativo grado di pericolosità.

Appare opportuno lo stralcio delle linee preferenziali di sviluppo in corrispondenza delle zone a rischio idraulico, oltre ad un preciso e puntuale recepimento delle norme contenute nell'art. 17 commi 2 e 3 del PTCP.

*Art. 17 cc. 4, 5 del PTCP – Interventi in aree esondabili o a ristagno idrico*

*Art. 12 delle N.T., Valutazione di compatibilità idraulica, Tavv. 3 e 4 del PAT*

Relativamente al recepimento dei contenuti dell'art. 17 comma 4 del PTCP si richiamano le considerazioni relative all'Art. 17 co. 2 e 3 del PTCP. Si precisa inoltre che il PAT non contiene una norma relativa all'attuazione di misure idonee a ridurre le condizioni di pericolosità nelle aree a rischio di nuovo insediamento.

Per quanto riguarda il divieto di realizzare locali interrati nelle aree a rischio il PAT rimanda genericamente al P.I.

Appare opportuno un preciso e puntuale recepimento delle norme contenute nell'art. 17 commi 4 e 5 del PTCP.

*Art. 17 co. 6 del PTCP – Deflusso delle acque.*

*Valutazione di compatibilità idraulica (paragrafo 10.3)*

Non è esplicitamente prevista l'adozione o il recepimento di un piano di polizia idraulica. Qualche indicazione, in merito è contenuta nella Valutazione di Compatibilità idraulica, tuttavia si tratta di semplici indirizzi per la formazione del PI per altro non recepiti a livello di PAT.

Appare opportuno recepire, a livello di PAT, un piano di Polizia idraulica con i contenuti dell'art. 17 comma 6 del PTCP.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

*Art. 17 co. 7 del PTCP – Compatibilità idraulica*  
*Valutazione di compatibilità idraulica (Paragrafo 10.3).*

Non appare recepita la norma del PTCP che prevede un programma di gestione e manutenzione delle opere necessarie al mantenimento dell'invarianza idraulica. Sulla questione qualche indicazione viene fornita dalla *Valutazione di compatibilità idraulica*, si tratta però di un semplice indirizzo per la formazione del PI, non recepito a livello di PAT.

*Art. 17 co. 8 – Interventi adiacenti ai canali e agli argini demaniali*  
*Tavola 1 del PAT*

È prevista solo l'individuazione delle fasce di rispetto: manca il rinvio alla normativa statale.

*Art. 18 – Riduzione delle condizioni di pericolosità idraulica*  
Non sono state recepite le prescrizioni contenute nel PTCP (e PTRC).  
Appare conseguentemente opportuno un recepimento della norma contenuta nell'art. 18 del PTCP.

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

*Art. 25 del PTCP – Disciplina delle Aree Nucleo.*  
*TAV 2 e 4 - Artt. 33, 35 e 36 delle Norme Tecniche del PAT*

Le aree individuate dall'art. 36 delle NTA del PAT non corrispondono alla definizione di area nucleo di cui all'art. 22 comma 1 del PTCP. Si suggerisce pertanto di modificarne la denominazione anche al fine di evitare sovrapposizione con le norme dell'art. 33 *Siti di importanza comunitaria*, facenti parte della fattispecie delle aree nucleo.

*Art. 26 co. 1 del PTCP – Modifica e integrazione dei Corridoi Ecologici.*  
*TAV 2 e 4 - Artt. 35 e 39 delle Norme Tecniche del PAT*

Non tutte le componenti della rete ecologica e gli elementi dei corridoi ecologici costituenti la rete provinciale, sono individuati. Si ritiene necessario completare l'individuazione della rete ecologica provinciale, integrare e indicare, in coerenza con il PTCP, con un areale i corridoi ecologici.

*Art. 27 del PTCP – Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate.*  
*Tav 2 – Art. 7 e 34 delle Norme tecniche del PAT*

L'individuazione degli elementi, come definiti all'art. 22 del PTCP, del Sistema Ambientale Naturale non è coerente con quanto indicato al successivo art. 23 dello strumento provinciale.  
Si ritiene quindi necessario venga completata la ricognizione delle aree boscate, “*ad esclusione delle zone di pertinenza dei siti di Rete Natura 2000*” (art. 22 PTCP) ed elaborata specifica normativa ai sensi dell'art. 27 dello strumento di pianificazione provinciale.

*Art. 28 del PTCP – Tutela e valorizzazione degli elementi lineari, dei parchi e dei giardini privati.*  
*Tav 2 – Art. 40 delle Norme tecniche del PAT*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

L'art. 40 del PAT demanda al PI l'individuazione delle componenti della rete ecologica costituenti gli elementi lineari di valenza ambientale come siepi e filari.

Si è del parere che già il PAT effettui tale individuazione, assumendo almeno le componenti della rete ecologica del PTCP.

*Art. 31 del PTCP - Prescrizioni per la compensazione ambientale.*

*Art. 32 del PTCP - Prescrizioni per la mitigazione ambientale.*

Il PAT, pur trattando nel Rapporto Ambientale, Capitolo 9. *Le scelte puntuali sottoposte a valutazione degli impatti sul sistema ambientale - 9.2 Misure di mitigazione*, questioni inerenti la compensazione e la mitigazione ambientale, non recepisce nelle NT le prescrizioni del PTCP. Occorre pertanto integrare le norme con le prescrizioni di cui agli artt. 31 e 32 del PTCP con specifico riferimento all'individuazione delle aree per interventi di compensazione (art. 31 co. 4), alle dimensioni degli interventi di compensazione (art. 31 co. 5) e all'individuazione delle misure di mitigazione di competenza (Art. 32 co. 2), relative caratteristiche (art. 32 co. 3), afferenti le infrastrutture a rete appartenenti alle diverse categorie, agli insediamenti residenziali, produttivi, per servizi o di qualsiasi altra natura interferenti anche indirettamente con la rete ecologica.

*Art. 34 - Criteri e modalità per la corretta gestione della Rete Ecologica.*

*Tav 2 e 4 - Art. 13 e da 32 a 40 delle Norme tecniche del PAT*

Al fine di garantire la coerenza tra PTCP e PAT si è del parere che i criteri e le modalità di gestione degli elementi componenti la rete ecologica debbano comprendere le 'raccomandazioni' di cui all'art. 34 del PTCP.

#### SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

##### INFRASTRUTTURE

*Art. 40 del PTCP - Individuazione, integrazione e sviluppo della rete secondo principi di sicurezza, risparmio e miglior uso del territorio, riduzione dei carichi inquinanti e rispetto dell'ambiente*

*Art. 41 delle Norme tecniche, Tav. 4 del PAT*

Viene demandato al P.I. il compito di meglio individuare nuovi percorsi viabilistici, che nel PAT sono da ritenersi indicativi. Sarebbe opportuno che il P.I. prevedesse per questi, come per l'arteria "Valdastico sud", opere di mitigazione ambientale.

*Art. 41 co. 1 del PTCP - Progettazione senza danneggiamenti alla rete ecologica, incrementi della frammentazione agraria, creazione di punti di discontinuità alla rete di mobilità lenta*

*Tav. 4 del PAT*

I tracciati dei nuovi percorsi viabilistici non sembrano danneggiare la rete ecologica, né incrementare la frammentazione agraria, né creare punti di discontinuità alla rete della mobilità lenta.

*Art. 42 co. 1 PTCP - Inibizione dei centri abitati al traffico pesante e disincentivazione del traffico di attraversamento.*

*Art. 43 delle Norme tecniche, Tav. 4 del PAT*

Il PAT demanda al PI gli interventi necessari a mitigare il traffico di attraversamento del centro urbano.





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

*Art. 42 co. 2 PTCP – Contrasto all'inurbamento delle infrastrutture viarie delle reti principale e secondaria.*  
*Tav. 4 del PAT*

Il PAT non presenta norme riconducibile alle direttive del PTCP.; inoltre, le linee preferenziali di sviluppo poste lungo la S.R. 6 sono in contrasto con le previsioni del PTCP.

*Art. 42 co. 3 del PTCP – Ostacolo alla formazione di nastri insediativi e alla proliferazione di accessi;*  
*inibizione di accessi diretti*  
*Tav. 4 del PAT*

Il PAT non presenta norme riconducibile alle direttive del PTCP.; inoltre, le linee preferenziali di sviluppo poste lungo la S.R. 6 sono in contrasto con le previsioni del PTCP.

*Art. 42 co. 4 PTCP – Valutazione dei carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti significativi.*  
Il PAT non sembra valutare i carichi indotti dalle previsioni di nuovi insediamenti produttivi significativi, pur non prevedendo grandi espansioni.

*Art.43 del PTCP – Fascia di rispetto per le reti principale e secondaria non utilizzabile a verde pubblico*  
*Norme tecniche del PAT*

Le NT del PAT devono recepire l'Art. 43 co.2 del PTCP per quanto riguarda il divieto di utilizzo a verde pubblico delle aree adiacenti la rete viaria principale.

#### SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

##### MOBILITA' LENTA

*Art. 47 co. 1, 2 del PTCP – Verifica dei punti di discontinuità e predisposizione delle misure per eliminarli o per mitigarne le criticità*  
*Art.34 pg.34, punto 9), Art.42. pg.38 delle Norme Tecniche; Allegato 8B- pg. 7; Relazione di sintesi pg.26,*  
*Tav. 4; Relazione di progetto: pagg.3, 5, 43 e 47 del PAT.*

Il P.A.T. Indica la rete di piste ciclabili e demanda al P.I. l'individuazione della stessa nonché la progettazione di aree attrezzate per la sosta dei percorsi ciclabili e pedonali, anche a fini della valorizzazione dell'ambiente.

*Art. 48 co. 2 del PTCP – Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili*  
*Art.34 pg.34, punto 9), Art.42. pg.38 delle Norme Tecniche; Allegato 8B- pg. 7; Relazione di sintesi pg.26,*  
*Tav. 4; Relazione di progetto: pagg.3, 5, 43 e 47 del PAT.*

Il P.A.T. Indica la rete di piste ciclabili e demanda al P.I. l'individuazione della stessa nonché la progettazione di aree attrezzate per la sosta dei percorsi ciclabili e pedonali, anche a fini della valorizzazione dell'ambiente.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

*Art. 48 co. 3 – Separazione fisica dei percorsi ciclabili*

*Art. 34 pg. 34, punto 9), Art. 42. pg. 38 delle Norme Tecniche; Allegato 8B- pg. 7; Relazione di sintesi pg. 26, Tav. 4; Relazione di progetto: pagg. 3, 5, 43 e 47 del PAT.*

Il P.A.T. Indica la rete di piste ciclabili e demanda al P.I. l'individuazione della stessa nonché la progettazione di aree attrezzate per la sosta dei percorsi ciclabili e pedonali, anche a fini della valorizzazione dell'ambiente.

*Art. 51 co. 1 del PTCP – Precisazione dei percorsi delle ipostrade*

Il PAT non presenta norme riconducibili al PTCP, con particolare riferimento a quanto segnalato.

*Art. 51 co. 2 del PTCP - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ipostrade*

Il PAT non presenta norme riconducibili al PTCP, con particolare riferimento a quanto segnalato.

*Art. 51 co. 3, 4 del PTCP – Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione*

Il PAT non presenta norme riconducibili al PTCP, con particolare riferimento a quanto segnalato.

#### SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

##### TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

*Art. 56 co. 1 del PTCP – Disincentivazione, per i Comuni in cui esiste il t.p.l. Urbano, del traffico privato nei centri storici e definizione, allo scopo, di un sistema di parcheggi*

Nel comune di Ficarolo non esiste il t.p.l. Urbano.

*Art. 56 co. 2, 3 del PTCP – Previsione di aree attigue alle stazioni ferroviarie per intermodalità tra trasporto pubblico e privato*

Nel comune di Ficarolo non esiste alcuna stazione ferroviaria.

#### SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

##### TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

*Art. 60 co. 1 del PTCP – Individuazione delle zone preferenziali o di quelle compatibili per la realizzazione di tralicci*

*Tav. 1; Art. 8 Norme Tecniche del PAT*

Il Comune individua cartograficamente le zone di localizzazione di impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico esistenti, ma non effettua alcuna individuazione cartografica per quanto riguarda le localizzazioni future. Il PAT tuttavia individua i criteri di localizzazione per gli impianti futuri, indicando i riferimenti normativi ai quali attenersi per i nuovi impianti



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

---

*Art. 60 co. 2 del PTCP – Disciplina della realizzazione dei tralicci*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive del PTCP.

#### SISTEMA DEL PRODUTTIVO

*Art. 73 co. 1 – Limiti alle previsioni negli Ambiti di Riordino*

*Tav.4 , Artt 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Il territorio comunale è interessato dall'ambito di riordino n. 3 riguardante i Comuni di Ficarolo e Salara. Per le aree produttive all'interno dell'ambito di riordino è prevista la possibilità di ampliamento, come consentito dal PTCP, dell'area in via Vegri, nell'ATO 1, e dell'area denominata "Piarda" (seppur a condizione della realizzazione dell'autostrada Valdasico Sud da Trecenta a Ficarolo).

*Art. 73 co. 2 – Insediabilità negli Ambiti di Riordino*

*Tav.4 , Art 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Il PAT prevede l'espansione delle aree produttive senza fare riferimento specifico, come invece dovrebbe, alle attività artigianali e della piccola industria a basso impatto ambientale.

*Art. 73 co. 3 - Obbligo del Piano Unitario di Coordinamento per gli interventi negli Ambiti di Riordino*

*Tav.4 , Art 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Il PAT non prevede, come invece dovrebbe, il Piano Unitario di Coordinamento.

*Art. 73 co. 4 - Condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti negli Ambiti di Riordino*

*Tav.4 , Art 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Le condizioni per l'utilizzazione degli ampliamenti e delle nuove aree non sono descritte.

*Art. 73 co. 5, 6 - Deroghe per le attività che necessitano di ampi spazi di manovra*

*Tav.4 , Art 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Il PAT non sembra prevedere la possibilità di ampliare la superficie scoperta delle attività esistenti che necessitano di ampi spazi.

*Art. 73 co. 7 - Realizzabilità di ampliamenti mediante incrementi in deroga dei limiti di superficie coperta negli Ambiti di Riordino*

*Tav.4 , Art 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Il PAT, non prevedendo il Piano Unitario di Coordinamento, non contempla la possibilità di derogare dallo stesso consentendo gli ampliamenti funzionali alle attività esistenti.

*Art. 97 co. 1 – Individuazione di nuove Aree per Centri Commerciali*

*Tav.4 , Art 20-21-22 e altri delle Norme Tecniche del PAT*

Il territorio comunale non è interessato da nuove Aree per Centri Commerciali. L'art.23 delle NT del PAT demanda al P.I. la precisazione dei criteri per la collocazione ottimale, fermo restando che l'eventuale





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

individuazione di una grande struttura di vendita è subordinata alla realizzazione del tratto autostradale della Valdastico sud.

I presupposti e i criteri per l'individuazione delle grandi strutture di vendita appaiono in linea con il PTCP. E' comunque necessario integrare l'articolo prevedendo l'interessamento della Provincia nell'individuazione delle nuove aree, così come previsto dall'art. 96 co.2 delle Norme Tecniche del PTCP.

*ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA DEL PRODUTTIVO*

1. All'art. 21 delle Norme Tecniche, del PAT è precisato che "l'uso delle aree produttive si va sempre più evolvendo verso un modello non più monofunzionale dove sono compresenti (anche all'interno della stessa impresa) funzioni produttive, commerciali e di servizio". La scelta del PAT, di rendere ammissibile la commistione di più destinazioni d'uso all'interno della stessa area è del tutto condivisibile. Si è però anche dell'opinione che il "mix funzionale" non debba realizzarsi indistintamente in tutte le aree produttive e pertanto, il criterio non possa essere applicato in maniera diffusa. La presenza dell'industria pesante, ad esempio, mal si abbina a qualsiasi altra tipologia insediativa, ancorché produttiva, e pertanto andrebbe confinata in un ambito specificamente dedicato. L'obiettivo del PTCP, cui il PAT deve fare riferimento traducendone i contenuti in modo più dettagliato, è quello di riservare agli Ambiti di Sviluppo la possibilità di accogliere le realtà produttive maggiormente impattanti e lasciare invece alle Aree Pianificate d'Ambito e alle Aree ad Incremento Controllato l'insediamento delle attività di interesse locale, vale a dire quelle che interferiscono, con il minore impatto negativo, sul contesto territoriale circostante, sia dal punto di vista ambientale, sociale, della mobilità e trasporti e del paesaggio.

2. All'art. 33 co. 2 delle Norme Tecniche del PAT è precisato che: *le aree di trasformazione programmata non consumano SAU*. Non si condivide la validità di tale affermazione. Le aree di trasformazione programmata, qualora coincidenti con le altre zone del territorio comunale ancora utilizzate per scopi agricoli (o comunque non ancora coinvolte da un concreto processo di urbanizzazione) sono da inserire nel novero di tutte le rimanenti aree aventi le medesime caratteristiche (cioè verde agricolo) del territorio comunale e pertanto anche su di esse è necessario effettuare il calcolo della SAU. In effetti se le *aree di trasformazione programmata* costituiscono, per definizione, il serbatoio per le future espansioni del Comune (trovando motivo di sussistere fino all'approvazione del primo P.I. il quale potrebbe stralciarle in favore di altre), non si comprende perché queste debbano essere assimilate alle aree di urbanizzazione consolidata e che, come queste ultime, non debbano consumare SAU. Al contrario invece, ogni qual volta un P.I. individua nuove aree di espansione, ma lo stesso ragionamento vale per analogia alle aree di trasformazione programmata, queste vanno a ridurre la quantità di SAU che è nella disponibilità del Comune.

3. Si ritiene che il PAT debba effettuare la ricognizione delle attività produttive fuori zona anziché demandare tale operazione al P.I. Il problema delle aree produttive in zona impropria, in alcuni casi di significativa importanza, come ad esempio quelle ubicate nelle fasce fluviali, dovrebbe essere valutato e conosciuto nella sua portata complessiva fin dalla prima stesura del PAT in modo da poter elaborare delle direttive rivolte al P.I. adeguate e coerenti con la rilevanza del tema. La diffusione delle attività produttive in zona impropria è un fenomeno non recente, molte volte già ampiamente indagato e repertoriato dalle amministrazioni comunali, che meriterebbe un'attenzione più profonda da parte del PAT. L'art.22 delle N.T., inoltre, evidenzia i criteri da prendere in considerazione per l'ampliamento delle attività fuori zona. A tal proposito si ritiene che i suddetti criteri possano essere implementati facendo in modo che la compatibilità delle



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

medesime attività sia valutata rispetto alla tipologia specifica realmente esercitata, allo stato degli impianti e agli eventuali effetti di disturbo provocati sugli insediamenti presenti. Non ultimi sarebbero da controllare l'impatto esercitato sul contesto naturalistico ambientale e la dotazione delle opere di urbanizzazione. Si ritiene infine che i criteri in argomento debbano essere presi in considerazione non solo nei casi di ampliamento delle attività fuori zona esistenti ma anche per la conferma, il blocco e il trasferimento.

**INSEDIATIVO RESIDENZIALE**

*Art. 109 c. 1 del PTCP – Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale*

Elab. A5 Relazione di progetto del PAT

Il PAT fa un dimensionamento utilizzando un metodo analitico o per componenti, che consente di definire uno scenario di sviluppo della popolazione pari a 240 nuovi abitanti, nel 2020. Purtroppo, nelle previsioni finali del PAT, viene assunto come dato quello relativo alle dotazioni non realizzate del PRG, di 680 abitanti teorici. Non sembrano essere state valutate le situazioni di sovraffollamento, coabitazione, e condizioni igieniche inadeguate.

*Art. 109 c. 2 del PTCP – Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici*

Elab. A5 Relazione di progetto del PAT

Il PAT, non sembra aver calcolato la dotazione volumetrica esistente. Non avendo compiuto le verifiche di cui al c. 1, non è in grado di accertare, come invece dovrebbe, il grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste.

*Art. 109 c. 3 del PTCP – Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili*

Elab. A5 Relazione di progetto del PAT

Il PAT, non avendo compiuto le verifiche di cui ai c. 1 e 2, non è in grado di stabilire, come invece dovrebbe, se le dotazioni residenziali disponibili risultano congrue.

*Art. 109 c. 4 del PTCP – Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno*

Elab. A5 Relazione di progetto del PAT

Il PAT, non avendo compiuto le verifiche di cui ai cc.1, 2 e 3, non è in grado di dare indicazioni, come invece dovrebbe, per le aree che risultano eccedenti rispetto le dotazioni residenziali

*Art. 109 cc. 5, 6 – Condizioni e criteri per nuove aree per insediamenti residenziali*

Elab. A5 Relazione di progetto del PAT

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte, come invece dovrebbe, alle direttive del PTCP.

*Art. 110 del PTCP – Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici*

Elab. 8 Norme tecniche del PAT



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

Il PAT non presenta norme che possano essere ricondotte, alle direttive del P.T.C.P.  
Inoltre dalla cartografia, il PAT non sembra inibire le costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico.

*Art. 111 co. 1 del PTCP – Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia*  
Elab. 8, Art 43 delle Norme Tecniche, Elaborato 8B del PAT

Il PAT sembra essere coerente per quanto riguarda la riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane e dei centri storici, in quanto prevede una serie di interventi con la funzione di mitigare il traffico di attraversamento del centro urbano. C'è coerenza anche per quanto riguarda l'incentivazione al recupero del patrimonio edilizio e l'impiego di tecniche di bioedilizia.

Il PAT tuttavia non assimila in modo puntuale i contenuti specifici della direttiva del PTCP con riferimento all'accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi.

*Art. 111 co. 2 del PTCP – Garanzie di efficienza energetica, risparmio idrico, reimpiego delle acque meteoriche, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*  
Elaborato 8B del PAT

Il PAT demanda al PI la redazione di schede prestazionali finalizzate alla sostenibilità e al risparmio energetico nell'edilizia.

*Art. 111 co. 3 del PTCP – Promozione della più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico, perseguendo gli obiettivi e i criteri indicati nel Programma Energetico Provinciale*  
Elaborato 8B del PAT

Sebbene i contenuti e le finalità del PAT perseguano obiettivi coerenti con il PTCP, l'attuazione delle direttive abbastanza generiche viene demandata al PI.

Non viene menzionato il Programma Energetico provinciale.

*Art. 112 c. 1 del PTCP– Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane*  
Elaborato 8B del PAT

Il PAT dimostra una sensibilità per quanto riguarda il verde pubblico e per quanto riguarda l'arredo urbano

*Art. 112 c. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte come invece dovrebbe, alle direttive del PTCP.

*Art. 113 co. 4 del PTCP - Dettaglio del perimetro del centro storico*  
Tav. 4 del PAT del PAT





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

E' auspicabile che il PAT recepisca in cartografia il perimetro dei centri storici individuati dal PTCP, provveda a mettere in evidenza le differenze tra i perimetri desunti dall'atlante dei centri storici del Veneto e l'aggiornamento degli stessi, avvenuto nelle epoche successive.

*Art. 113 co.5 del PTCP – Verifica delle corti rurali e degli edifici di pregio architettonico*  
*Tav. 4 del PAT*

Occorre fare una verifica con l'individuazione delle corti rurali e degli edifici di pregio, fatta nel PTCP, inserendo nella relativa tavola del PAT quelli mancanti

*Art. 113 co. 6 del PTCP – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei con visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela*  
*Tav. 4 e Art 28 delle Norme tecniche del PAT*

Occorre fare una verifica con l'individuazione delle corti rurali e degli edifici di pregio fatta nel PTCP, inserendo nella relativa tavola quelli mancanti.

*Art. 113 c. 8 del PTCP – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico*  
Non c'è nessun riferimento alle azioni per contrastare i "paesaggi d'auto".

**ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO AL SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE**

In generale, per quanto attiene al dimensionamento dell'insediativo residenziale, è opinione diffusa ritenere che il PAT possa effettuare le previsioni delle dotazioni residenziali future, in assoluta libertà, senza tener conto della disponibilità residenziale esistente né delle dinamiche demografiche, sociali ed economiche presenti al momento dell'elaborazione del PAT medesimo. Ciò in virtù della garanzia che ogni trasformazione del territorio è possibile fintanto che questa non produce impatti negativi sull'ambiente, verificati e verificabili in sede di VAS, sia alla fase di partenza sia nelle fasi successive attraverso il monitoraggio degli effetti del piano sull'ambiente.

E' parere della scrivente che siffatta interpretazione, seppur condivisibile in linea generale, non possa non confrontarsi con quelli che sono i principi contenuti nella legge regionale 11/2004 laddove introduce limiti alla trasformazione del territorio agricolo, sia con l'orientamento delle nuove leggi emanate o in corso di elaborazione, per la salvaguardia dall'erosione del territorio rimasto intonso.

Ma, soprattutto, si è della convinzione che non ci si può esimere dal tenere in buona considerazione le direttive del PTCP che, in sintonia con i più recenti orientamenti legislativi, dettano criteri precisi ai Comuni per affrontare il tema in questione con una maggiore sensibilità e attenzione. Anche nel caso, quindi, di previsioni di espansioni molto ridotte appare più corretto che queste siano giustificate da analitiche e oggettive proiezioni.

**SISTEMA DEL PRIMARIO**

Si sottolinea un disomogeneo rapporto tra norme di attuazione e individuazioni grafiche.

Il PAT presenta norme che nella loro genericità non possono essere ricondotte alle direttive del PTCP in tema di tutela agronomica e ambientale (art.125 co. 1; art. 126 co. da 1 a 4; art. 127 co. 1).



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

*Art. 128 co. 2 del PTCP – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli.*

Il PAT non presenta norme che possono essere ricondotte alle direttive di cui al comma 2 del presente articolo.

*Art. 130 co. 1 e 3 del PTCP – Individuazione delle aree agricole periurbane / Valorizzazione delle aree agricole periurbane.*

*Tav 4 e Art. 47 e 47 delle Norme Tecniche del PAT*

Non sono individuate graficamente le aree agricole periurbane a cui riferire le rispettive norme di tutela.

**ULTERIORI NORME CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI**

Il presente Titolo del PTCP è costituito quasi esclusivamente da norme di indirizzo, quindi prive di cogenza; ciò nonostante si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito.

*Art. 134 del PTCP – Indirizzi in materia di emissioni in atmosfera ed emissioni elettromagnetiche.*

*– Mobilità sostenibile*

*Rapporto Ambientale: in Obiettivi ambientali a pag. 36 - 58; Tav. n.4; Artt. 41, 42 e 51 delle Norme tecniche del PAT*

Sono indicate le attuali piste ciclabili e menzionata la previsione di nuovi percorsi ma non individuati in fase progettuale anzi ne viene rimandata l'individuazione al P.I.

*Art. 135 – Limitazioni in materia di inquinamento luminoso*

*Rapporto Ambientale: in Obiettivi ambientali a pag. 53; Quadro conoscitivo pag. 63; Art. 54 delle Norme Tecniche del PAT*

Carente la parte descrittiva di tale componente in quanto viene solo indicato che saranno valutati gli impatti potenziali dovuti alle emissioni luminose generate da nuova urbanizzazione. Nessuna indicazione al PICIL.

Bene però i contenuti nelle N.T. sull'uso di riduttori di flusso, riduzione di tensione, diminuzione dei consumi

*Art. 136 del PTCP – Indirizzi e Direttive in materia di rifiuti.*

*Rapporto Ambientale: in Obiettivi ambientali pag. 36, 38, 39, 40; Quadro conoscitivo pag. 58 e 77 del PAT*

E' descritta brevemente la situazione attuale (raccolta differenziata al 57,64% e non presenti ecocentri, ma segnalate 2 discariche abusive già bonificate) e non si riscontrano azioni per miglioramento di tale aspetto di carattere ambientale con la previsione di un aumento di produzione di rifiuti e consumi energetici.

*Art. 137 del PTCP – risparmio energetico e nuovi impianti per la produzione energetica*

*Art. 51 delle Norme tecniche; Allegato 8B pag. 14 del PAT*

Nelle N.T. si fa riferimento al Regolamento comunale edilizio ecosostenibile che si deduce sia l'Allegato 8B (da chiarire), in cui sono indicati in modo specifico, i criteri di attuazione anche se si rimanda al P.I. Bene la



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale  
previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

sensibilità, oltre al risparmio energetico ed all'utilizzo di risorse rinnovabili, per l'obiettivo di risparmio idrico e riciclo dell'acqua.

*Art. 138 – Indicazioni in materia di acquedotti e fognature*

*Rapporto Ambientale: in Obiettivi ambientali a pag. 36, 38, 39, 40 e 53, Quadro conoscitivo a pag. 47 e 49;*

*Art. 51 delle Norme tecniche del PAT*

Dal quadro conoscitivo non si rilevano criticità né al sistema fognario né alla rete dell'acquedotto. In relazione al nuovo carico urbanistico, viene indicata la necessaria verifica del sistema fognario e di depurazione per il completamento della rete ed il rafforzamento del depuratore, così pure la verifica dell'efficienza dell'acquedotto. Unica indicazione che si riscontra nella nuova urbanizzazione è la realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale) e la realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione. Si suggerisce di esplicitare le azioni da attuare al sistema fognario.

*ULTERIORI CONSIDERAZIONI CONNESSE ALLE FRAGILITA' E ALLE TUTELE AMBIENTALI*

Si ritiene opportuno integrare il Quadro conoscitivo ambientale con informazioni sul territorio più specifiche e dettagliate che possono fornire maggiori informazioni sullo stato ambientale.

**CONSIDERAZIONI RIFERITE DIRETTAMENTE ALLE NORME DEL PAT**

Alcuni riferimenti normativi e amministrativi, dall'adozione del PAT a oggi, sono mutati; si suggerisce, per completezza e aggiornamento del Piano, di adeguarne le norme corrispondenti. Si segnalano, ad esempio:

- art. 6 (il PTCP è stato approvato con DGR 683 del 17.04.2012; al PTRC in fieri si aggiunga la DGR 10 aprile 2013, n. 427, con cui la Regione Veneto ha adottato la variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica);
- art. 47 (il DPR 447/1998 è stato abrogato e sostituito dal DPR 7.9.2010, n. 160; la materia è inoltre attualmente disciplinata dalla L.R. 31.12.2012, n. 55).

**Art. 61**

E' doveroso premettere che le norme transitorie, in particolare quelle che riguardano la relazione fra il PAT e il PRG, rivestono notevole importanza, non solo teorica, ma anche pratica, dal momento che, verosimilmente e fintanto che non venga approvato il P.I., la prima attuazione del PAT si riferirà a casistiche ancora incardinate sul PRG.

Lo stesso comma 5 bis dell'art. 48 L.R. 11/2004 - laddove dispone che "il piano regolatore generale vigente, per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi" - è volto a garantire, fermo restando il rispetto della nuova pianificazione, una continuità nella gestione e, soprattutto, nell'attuazione delle previsioni.

In altri termini, dunque, la possibilità di realizzare legittimamente interventi di trasformazione del territorio nel periodo (fino a 5 anni) immediatamente a ridosso dell'entrata in vigore del PAT è fortemente connessa alle norme che disciplinano il rapporto fra il "nuovo" e il "vecchio" strumento: ferma restando la concreta utilità di una rappresentazione cartografica, con valore ricognitivo, che "raffronti" i due Piani, diventa





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall' articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

imprescindibile definire correttamente e con chiarezza le fattispecie in cui sussista *compatibilità* (piuttosto che *compatibilità condizionata* o *contrasto*) delle previsioni di PRG con quelle di PAT.

Ciò premesso, in relazione all'art. 61:

comma 1, si propone di aggiungere il termine decadenziale di 5 anni dall'approvazione del PAT (art. 48, comma 5 *quater*, L.R. 11/2004) per la validità del PRG come PI.

Comma 2 – *Compatibilità* - secondo punto: la norma evidenzia poca chiarezza, al punto da sembrare per taluni versi pleonastica, per cui è necessario riformularla, delineando meglio la fattispecie;

Comma 2 – *Compatibilità condizionata* - primo punto. Al fine di rendere maggiormente comprensibile la fattispecie, si propone di esplicitare che la *progettazione urbanistica di dettaglio* (con cui si realizza la condizione per il raggiungimento della compatibilità) deve essere prevista nel PRG; coerentemente, tale "dettaglio" *che consenta un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali* non può che venir definito solo tramite PUA; il riferimento al PI va pertanto stralciato, anche perché la sua vigenza esclude ogni valutazione di compatibilità tra PAT e PRG.

Il punto quindi diventerebbe: "quando le norme di zona del PRG sono compatibili con il PAT ma l'attuazione degli interventi siano dallo stesso PRG subordinate a una progettazione di dettaglio mediante ~~PI~~ PUA che consenta un'esatta valutazione degli aspetti urbanistici e funzionali".

Comma 2 – *Compatibilità condizionata* - secondo punto: salvo ricondurre tale caso alla fattispecie precedente, non si comprende quale possa essere (al di fuori del PAT medesimo) la "normativa che stabilisca le modalità e i parametri" per l'attuazione dell'intervento.

Comma 2 – *Contrasto* – aggiungere un ultimo punto, in chiusura: "in ogni altro caso non rientrante nelle precedenti fattispecie".

#### OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE TAVOLE DEL PAT

Sembra non esserci perfetta coerenza tra le indicazioni delle tavole e i contenuti delle Norme Tecniche es:

- Tav. 1, la voce di legenda "Vincolo Paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Zone boscate" rimanda all'art. 32 – *Tutele e valori paesaggistico – ambientali*, i cui contenuti fanno però riferimento alla suddivisione del territorio agricolo in base alle diverse tipologie di paesaggio.
- Tav. 2, la voce di legenda "Aree Boscate" rimanda all'art. 34 – *Area di protezione di interesse sovracomunale* – i cui contenuti fanno però riferimento all'individuazione di una zona da destinare a parco lineare da sottoporre a tutela e valorizzazione.
- Tav. 2 la voce di legenda "Zone Umide" rimanda all'art. 34 – *Area di protezione di interesse sovracomunale* – i cui contenuti fanno però riferimento all'individuazione di una zona da destinare a parco lineare da sottoporre a tutela e valorizzazione.
- Tav. 3 la voce di legenda "Aree a dissesto idrogeologico art. 13" non appare corretta in relazione ai contenuti dello stesso articolo (*Tutela a fini naturalistici*).
- Tav. 4 la voce di legenda "Vincolo Paesaggistico art. 13 e 33" rimanda ad articoli del PAT riferiti alle zone della rete Natura 2000.
- Tav. 4 non individuata l' "Area di protezione di interesse sovracomunale" richiamata dall'art. 34 delle Norme tecniche del PAT."



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

*Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale*  
*previsto dall'articolo 27, comma 2, legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*

**Vista**

- la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
  - la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica;
- ritenuto che** sono da recepire integralmente le indicazioni contenute nei pareri :
- del Genio Civile di Rovigo con nota prot. n. 587333/57.07/E.320.05.1 del 10.11.2010;
  - dell' Ufficio Regionale per la Geologia prot. 180877 del 13.04.2011;
  - della Provincia di Rovigo parere prot. P/GE/2014/46348 del 23.10.2014;
  - della Commissione Regionale VAS n. 2 del 11.01.2016;
  - della Sezione Regionale Agroambiente n. prot. 69723 del 23.02.2016.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato, previsto ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 11/2004, con 4 voti unanimi e favorevoli,

**ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE**

al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Ficarolo (RO), descritto in premessa, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2004, con le suddette precisazioni e prescrizioni, e come composto da:

Relazione di Progetto

Relazione di sintesi

Relazione Tecnica

Norme Tecniche

Allegato 8.A – perimetrazione dei centri storici e schedatura degli edifici di pregio

Allegato 8.B – Indirizzi e criteri per l'incentivazione della qualità architettonica.

Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

Tav. 2: Carta delle invarianti

Tav. 3: Carta delle fragilità territoriale

Tav. 4: Carta della trasformabilità

IL SEGRETARIO  
GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE  
VINCENZO FABRIS

*Il presente parere si compone di 26 pagine*